



2025 FASCICOLO II

Vincenzo Telaro

**Adozione da parte delle persone singole e ordinamento costituzionale:
questioni attuali e possibili risvolti dopo
la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2025**

28 luglio 2025



Vincenzo Telaro

**Adozione da parte delle persone singole e ordinamento costituzionale:
questioni attuali e possibili risvolti dopo Corte cost. sent. n. 33 del 2025***

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi in materia di adozione: dal diritto romano al contesto ordinamentale italiano. – 2. L'adozione da parte delle persone singole alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2025. – 3. Un approfondimento sugli interessi costituzionali in gioco: l'interesse superiore del minore. – 3.1. Un approfondimento sugli interessi costituzionali in gioco: l'interesse ad autodeterminarsi divenendo genitore. – 4. Considerazioni conclusive: situazione attuale e imminenti prospettive future in tema di adozione nazionale, unioni civili e convivenze di fatto.

ABSTRACT: *The essay analyses the issue of adoption by single people in Italy after the Constitutional Court no. 33 of 2025. After examining the judges' decision, the work focuses on the relevant constitutional interests in the specific case and on possible future prospects in the field of adoption.*

1. Cenni introduttivi in materia di adozione: dal diritto romano al contesto ordinamentale italiano

L'istituto dell'adozione ha radici molto antiche e, nel corso del tempo, è stato adoperato per soddisfare svariate esigenze sociali.

Nell'Antica Roma, ad esempio, l'*adoptio* e l'affine istituto dell'*adrogatio* venivano utilizzati per ragioni ereditarie. Con l'*adoptio* il *filius* – soggetto *alieno iure subiectae* – era trasferito dal *pater familias* – soggetto *sui iuris* – ad altro *pater*; con l'*adrogatio*, invece, si procedeva all'assoggettamento di un *pater familias* alla potestà di un altro *pater* nella maggioranza dei casi sprovvisto di eredi¹.

Anche in epoca moderna l'adozione ha risposto per un lungo periodo ad esigenze ereditarie ed era permessa soltanto nei confronti di persone maggiorenni. In tal senso disponevano gli artt. 202 ss. del Codice civile del 1865 e così ancora oggi sanciscono gli artt. 291 ss. del vigente Codice civile del 1942².



* Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

Vincenzo Telaro è Magistrato Ordinario in Tirocinio presso il Tribunale di Caltanissetta e Dottore di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Catania.

¹ L'*adoptio* e l'*adrogatio* vennero poi unificati in unico istituto in età classica. In tema, per tutti, A. CORBINO, *Diritto privato romano*, Padova, 2012, 306 ss.

² Per tutti per tutti, C. M. BIANCA, *Diritto civile. La famiglia*, Vol. II.1, Milano, 2017, 451-525.



A partire, però, dalla prima metà del Novecento l'istituto fu utilizzato anche per motivazioni diverse da quelle economiche.

In particolare, dapprima, con il r.d.l. 31 luglio 1919, n. 1357, conv. con mod. nella l. 6 dicembre 1925, n. 2137, e con l'art. 2 della l. 24 settembre 1940, n. 1458 fu finalizzato alla tutela dei minori rimasti orfani durante la Prima e la Seconda guerra mondiale. In seguito, con l. 5 giugno 1967, n. 431 e, soprattutto, con l. 4 maggio 1983, n. 184 (legge sull'adozione, nel prosieguo: l. ad.), l'adozione venne appositamente disciplinata come strumento atto a garantire a tutti i minori abbandonati un ambiente stabile e armonioso³.

Ciò premesso, il vigente art. 6 della legge sull'adozione prevede che in via generale possono adottare soltanto i «coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni [...] [o che] abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni».

A tale requisito si fa eccezione nei casi in cui si verifichino le particolari situazioni disciplinate dai successivi artt. 25, cc. 4 e 5, e 44, l. ad.

L'art. 25, c. 4, infatti, afferma che «Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte».

L'art. 25, c. 5, invece, sancisce che «Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta».

L'art. 44, infine, stabilisce che l'adozione può avvenire anche da parte dei non coniugati in tre casi: 1) se il minore è orfano di entrambi i genitori e l'adottante è a lui unito da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile duraturo, anche se maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento; 2) se il minore orfano di padre e di madre si trovi in una condizione di disabilità ex art. 3, c. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 104; 3) se sia stata constatata l'impossibilità di affidamento preadottivo.

Il contesto normativo, tuttavia, deve essere letto alla luce della recente [sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2025](#)⁴. Con tale pronuncia la Consulta ha esteso la possibilità alle

³ Per maggiori approfondimenti sull'evoluzione normativa in tema di adozione si rinvia a V. DE GIOIA, *L'evoluzione normativa dell'adozione di persone maggiorenni dal tradizionale principio dell'«adoptio imitatur naturam»*, in [NJus](#), 18 gennaio 2024.

⁴ Per un primo commento, M.R. BIANCA, *La Corte costituzionale e l'apertura dell'adozione alle persone singole. Un modello unico di famiglia monoparentale fondato sulla triade valoriale: autodeterminazione, solidarietà e interesse del minore*, in [Giustizia Insieme](#), 6 maggio 2025; A. RUGGERI, *Un ossimoro costituzionale: la "famiglia monoparentale" (implicazioni di ordine istituzionale ed al piano della teoria della Costituzione)*, in [federalismi.it](#), n. 10 del 2025, IV ss.; A. ANSELMO, *Le adozioni internazionali da parte delle persone singole: il superamento di un'esclusione non proporzionata e inattuale*, in [lecostituzionaliste.it](#), 5 aprile 2025; I. A. NICOTRA, *Le adozioni "aperte" ai single in nome del favor minoris già riconosciuto dalle norme*, in *La Sicilia*, 4 aprile 2025.



persone singole di richiedere l'adozione internazionale di un minore a prescindere dal verificarsi di una delle citate particolari situazioni previste fino ad oggi dal legislatore.

La situazione, invece, non è attualmente mutata per le c.d. adozioni nazionali, che continueranno a permettere il ricorso all'istituto da parte di soggetti non coniugati soltanto nei casi ammessi dalla legge.

La pronuncia, tra l'altro, pare porsi in linea con la volontà già espressa in passato da parte della politica, come, ad esempio, è avvenuto nel corso della XVIII Legislatura con la presentazione del Progetto di legge n. 468 d'iniziativa dell'On. Ravetto, volto ad introdurre la possibilità per i singoli di adottare, così come avviene nel Regno Unito, Francia, Spagna e Germania⁵.

Ebbene, nel lavoro si procederà ad esaminare il contenuto della sentenza, così da poter meglio approfondire i principi costituzionali posti a suo fondamento e il quadro normativo attuale in tema di adozione da parte dei singoli. Si rifletterà, inoltre, sulle future conseguenze giuridiche che potrebbero scaturire a seguito della decisione, poiché essa sembra assumere un valore di notevole importanza sistematica.

2. L'adozione da parte delle persone singole alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2025

Nella [sentenza n. 33 del 2025](#) la Corte costituzionale si è espressa in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza del 20 maggio 2024 dal Tribunale per i minorenni di Firenze e relativa agli artt. 29-*bis*, c. 1 e 30 c. 1, della legge n. 184/1983 per presunto contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo con riferimento al «Diritto al rispetto della vita privata e familiare» di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 (CEDU).

In particolare, il Tribunale fiorentino riscontrava il contrasto con la Costituzione delle norme oggetto della questione sollevata in quanto non permettono alle persone non coniugate di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale e al giudice di emettere il relativo decreto. Secondo il giudice *a quo*, infatti, anche una persona singola può garantire al minore un ambiente stabile e armonioso, che è il fine ultimo a cui tende la legge sull'adozione dell'83.

Specificamente, l'art. 29-*bis*, c. 1 prevede che «Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione».

⁵ Il progetto di legge in questione è reperibile sul sito istituzionale della [Camera dei Deputati](#).



L'art. 30, c. 1, invece, dispone che «Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

Come già detto, l'art. 6 richiamato dall'art. 29-bis richiede la sussistenza del rapporto di coniugio in capo agli adottanti, salvo nel caso in cui ricorrano situazioni particolari.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, tuttavia, il giudizio avrebbe dovuto riguardare direttamente l'art. 6 e, in ogni caso, la scelta di permettere alle persone singole la possibilità di presentare domanda di adozione non può che essere rimessa alla politica.

Ebbene, la Corte costituzionale, in primo luogo, chiarisce che il giudizio deve concentrarsi sul solo art. 29-bis, posto il rinvio all'art. 6 e considerato che «le censure del rimettente mirano a rimuovere l'esclusione della persona singola dall'accesso al giudizio di idoneità a adottare finalizzato a conseguire il relativo decreto di idoneità [...]. Ove, infatti, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione [art. 29-bis n.d.a.], la persona singola venga inclusa fra coloro che hanno i requisiti per presentare la dichiarazione di disponibilità a adottare per chiedere l'idoneità all'adozione, il tribunale non potrebbe, sulla base dell'art. 30, comma 1 [...] emettere un decreto di insussistenza dei requisiti»⁶.

Chiarito ciò, la Consulta afferma che il requisito della bigenitorialità è una precisa scelta del legislatore italiano, il quale, pur avendo ratificato sia la Convenzione europea sull'adozione dei minori (del 1967) sia la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (del 1993) che non escludevano una soluzione diversa, ha deciso di garantire al minore dei genitori coniugati in matrimonio.

Tuttavia, la scelta rischia di compromettere la tutela di alcuni interessi costituzionali e che sembrano risultare nel caso in esame compromessi in modo irragionevole e non proporzionato rispetto all'obiettivo da perseguire.

Difatti, nulla esclude che un ambiente stabile e armonioso – che è il fine ultimo a cui tende l'adozione dei minori – possa essere garantito da persone non coniugate. Tra l'altro, affermano i giudici, ciò sembra essere riconosciuto anche dal legislatore nelle particolari ipotesi sopra esaminate di cui agli artt. 25, cc. 4, 5 e 44, l. ad. nelle quali è ammessa la possibilità di adozione da parte di persone singole. Tali interessi, che saranno oggetto di approfondimento nei paragrafi che seguono, sono essenzialmente due: da un lato, l'interesse superiore del minore a vivere in un ambiente stabile e armonioso; dall'altro, l'interesse dell'aspirante genitore ad autodeterminarsi divenendo padre o madre. La Corte costituzionale, infatti, evidenzia che i

⁶ Cfr. punto n. 4.1, *Considerando in diritto*. Per una panoramica sui dati si vedano la recente indagine *Oggi in Italia si adotta molto meno di qualche decennio fa*, in [Il Sole 24 ore](#), 31 dicembre 2024, nonché la statistica del 21 aprile 2022 a cura del [Ministero della Giustizia](#) e la statistica del 30 giugno 2024 a cura della [Commissione per le adozioni internazionali](#).



dati statistici ormai dimostrano come le domande di adozione risultino notevolmente ridotte rispetto ai primi anni del Millennio. Si è passati da quasi settemila domande nel 2007 a circa cinquecento domande nel 2024⁷. Tutto ciò si pone come un ostacolo per la tutela del minore che potrebbe essere probabilmente evitato non ponendo un limite irragionevole e non proporzionato in una società democratica alla libertà di autodeterminazione dell'aspirante adottante, suscettibile di compromissione soltanto in presenza di altri interessi di rango costituzionale non ravvisabili nel caso *de quo*. È bene chiarire, però, che la Consulta, come aveva già fatto in precedenti occasioni, ribadisce l'impossibilità riconoscere nel nostro ordinamento un diritto a diventare genitori⁸. Ciò posto, i giudici, dichiarano l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare domanda di adozione internazionale, per contrasto con gli artt. 2⁹ e 117, primo comma, della Costituzione¹⁰. Rimane chiaramente ferma anche per i singoli la verifica della sussistenza in concreto degli altri requisiti di idoneità richiesti dalla legge a tutte le "tipologie" di adottanti.

3. Un approfondimento sugli interessi costituzionali in gioco: l'interesse superiore del minore

Gli interessi costituzionali che vengono in rilievo nella questione qui oggetto d'esame, come anticipato, sono essenzialmente due: da un lato, l'interesse superiore del minore a vivere in un ambiente stabile e armonioso; dall'altro l'interesse dell'aspirante genitore ad autodeterminarsi divenendo padre o madre.

Soffermandoci meglio sul primo, occorre osservare che il superiore interesse del minore trova fondamento normativo sia a livello costituzionale sia a livello europeo e internazionale¹¹.

⁷ Cfr. Corte cost., [sent. n. 33 del 2025](#), cit. p. n. 6.3, *Consid. in dir.*

⁸ Cfr. Corte cost., [sent. n. 33 del 2025](#), cit., p. n. 8.2, *Consid. in dir.*, nonché Id., [sent. n. 33 del 2021](#); [sent. n. 230 del 2020](#); [ord. n. 221 del 2019](#). Sulla stessa linea si pone anche la giurisprudenza di Strasburgo: Corte EDU, 24 gennaio 2017, [Paradiso e Campanelli c. Italia](#) (2); Id., 22 gennaio 2008, [E.B. c. Francia](#); Id., 28 giugno 2007, [Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo](#); Id., 26 febbraio 2002, [Fretté c. Francia](#).

⁹ Per un commento all'art. 2 Cost. si vedano D. TEGA, *Articolo 2*, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G. E. Vigevani (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, Vol. I, Bologna, 2018, 25 ss.; G. DI COSIMO, *Art. 2*, in V. Crisafulli, L. Paladin, S. Bartole, R. Bin (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008, 10 ss.; E. ROSSI, *Art. 2*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 38 ss.; A. BARBERA, *Commento all'art. 2 Cost.*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, artt. 1-12*, Bologna-Roma, 1975, 51 ss.

¹⁰ Sull'art. 117, comma primo, Cost. si vedano S. NINATTI, G. TIBERI, *Articolo 117, comma 3, 4 e 5*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, cit., vol. II, Bologna, 2018, 358 ss.; A. COSSIRI, F. BENELLI, *Art. 117* in *Commentario breve alla Costituzione*, cit., Padova, 2008, 1044ss.; G. SERGES, *Art. 117, c. 1*, in *Commentario alla Costituzione*, cit. Torino, 2006, 2219 ss.

¹¹ Nella letteratura, si permetta, innanzitutto, un rinvio a V. TELARO, [«E tu...di chi sei figlio?». Il diritto all'affetto da istanza sociale a diritto costituzionale](#), in P. Bargiacchi, F. Vecchio (a cura di), [Nuovi diritti e nuove tecniche di](#)



La tutela del minore nel nostro ordinamento costituzionale rappresenta una novità della Costituzione repubblicana del 1948.

Lo Statuto Albertino del 1848, infatti, non prevedeva alcun diritto specifico per il minore. D'altronde, come notato da Bobbio, gli Stati tendono a tutelare espressamente i vari *status* dell'uomo – donna, minore, malato e così via – soltanto di recente; prima del secondo conflitto mondiale, invece, la tendenza era quella di tutelare genericamente l'uomo, senza occuparsi

[tutela della persona in tempo di crisi](#), nella [Collana di Consulta OnLine](#), vol. 12, 2024, 215 ss. Tra i tantissimi, inoltre, si vedano R. SABATO, *Riconoscimento della filiazione e tutela del superiore interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cittadinanza europea*, 1, del 2024, 7 ss.; G. RECINTO, *L'interesse "non per forza" superiore del minore*, in *Democrazia e Diritti sociali*, n. 2 del 2024, 19 ss.; E. BAIOTTO, *K.K. and Others v. Denmark: il superiore interesse del minore alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di riconoscimento del genitore intenzionale del bambino nato da madre surrogata all'estero*, in [Diritti Comparati](#), 2023; F. FERRARI, *Interesse del minore e tecniche procreative. Princi costituzionali e ordine pubblico*, Milano, 2023; E. LAMARQUE, *Diritti fondamentali della persona di minore di età e best interests of the child*, in [Giustizia Insieme](#), 2023; A. FINESSI, *Unicità dello stato di figlio e interesse del minore nell'adozione in casi particolari*, in *Riv. dir. civ.*, n. 6 del 2022, 1027 ss.; M. BIANCA (a cura di), *The best interest of child*, Roma, 2021; M. CALDIRONI, [La genitorialità intenzionale e l'interesse del minore: un vuoto di tutele intollerabile](#), in questa [Rivista, Studi](#), 2021/III, 1047 ss.; R. BIN, *Tecniche procreative, ordine pubblico, interesse del minore. Conclusioni*, in [Rivista di BioDiritto](#), 3 del 2021, 145 ss.; E. FRONTONI, *Minore (superiore interesse del)*, in *Dig. disc. Pubbl.*, VIII, Torino, 2021, 271 ss.; L. PALAZZANI (a cura di), *L'interesse del minore tra bioetica e biodiritto*, Roma, 2020; M. DI MASI, *L'interesse del minore. Il principio e la clausola generale*, Napoli, 2020; G. PIPERE, *Procreazione assistita eterologa e omogenitorialità: le Corti di merito a presidio del superiore interesse del minore*, in *Famiglia*, 5 del 2020; G. VANNONI, *Dalla parte del bambino. L'interesse del minore secondo i giudici*, Roma, 2020; M. BIANCA, *La tanto attesa decisione delle Sezioni Unite. Ordine pubblico versus superiore interesse del minore*, in *Famiglia*, n. 3 del 2019; M. CORLETO, *A trent'anni dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Libertà religiosa, educazione e superiore interesse del minore*, in [Diritto e religioni](#), 2/2019, 206 ss.; F. SICURO, *Libertà religiosa dei genitori ed interesse superiore del minore (riflessioni a margine di Cass civ., sez. I, sentenza 30 agosto 2019, n. 21916)*, in [Diritto e religioni](#), 2/2019, 531 ss.; A. PASQUALETTO, *Violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, giudicato civile e interesse superiore del minore*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 10/2018, 1395 ss.; L. RATTI, *Art. 24. Diritti del minore*, in R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. Pappalardo, O. Razzolini (a cura di) *Commentario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Milano, 2017, 475 ss.; G. VANNONI, [L'interesse del minore ad un'educazione conforme ai valori fondativi della Costituzione](#), in questa [Rivista, Studi](#), 2017/II, 298 ss.; COUNCIL OF EUROPE, *The best interests of the child. A dialogue between theory and practice*, in CE Publishing, Strasbourg, 2016; E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016; M. PORCELLI, *Accertamento della filiazione e interesse del minore*, Napoli, 2016; F. MORRONE, *L'interesse superiore del minore straniero non accompagnato nella prassi internazionale*, in A. Annoni, P. Mori (a cura di), *I diritti delle famiglie migranti fra integrazione e tutela della diversità*, Torino, 2015, 103 ss.; S. TONOLO, *Identità personale, maternità surrogata e superiore interesse del minore nella più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Dir. um. e dir. int.*, 1/2015, 202 ss.; M. DI STEFANO, *Interesse superiore del minore e sottrazione internazionale di minore*, Padova, 2012; H. STALFORD, *Children and the European Union. Rights, Welfare and Accountability*, Oxford, 2012; C. FOCARELLI, *La convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di «best interest of the child»*, in *Riv. dir. int.*, 2010, 981 ss. In tema si veda pure F. PATERNITI, *Figli e ordinamento costituzionale*, Napoli, 2023; G. M. FLICK, *Diritto ad avere un genitore e/o diritto ad essere un genitore: una riflessione introduttiva*, in [Rivista AIC](#), 1/2017; 1 ss.



della sua specifica situazione¹². Nella Costituzione repubblicana in materia di tutela dei minori rilevano, innanzitutto, gli artt. 2 e 3, dai quali si deduce il diritto del fanciullo a sviluppare la sua piena identità e personalità sia come singolo sia nelle formazioni sociali di cui egli fa parte, nonché il diritto a non essere discriminato¹³.

Da ultimo, in merito, si pensi alla nota sentenza n. 131 del 2022 in cui la Corte costituzionale, nel preminente interesse del figlio, sottolinea che «occorre preservare la funzione del cognome, identitaria e di identificazione, a livello giuridico e sociale, nei rapporti di diritto pubblico e di diritto privato»¹⁴. Alla luce di tali articoli, inoltre, devono essere interpretate anche le altre norme costituzionali sui minori. Sul punto, assumono specifico rilievo le seguenti disposizioni: gli artt. 30 e 31, che tutelano il minore nell'ambito della famiglia¹⁵; gli artt. 33 e 34 che si occupano del diritto all'istruzione¹⁶ e del «valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»¹⁷; l'art. 37 che tutela la madre lavoratrice e il lavoro minorile¹⁸.

¹² N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1990, 61 ss.

¹³ Sull'art. 2 Cost. si rinvia alla bibliografia citata *supra*, § 2. Sull'art. 3 Cost., invece, si veda M. D'AMICO, *Articolo 3*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, cit., vol. I, Bologna, 2018, 32 ss.; G. P. DOLSO, *Art. 3*, in *Commentario breve alla Costituzione*, cit., 14 ss.; A. CELOTTO, *Art. 3, c. 1*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 73 ss.; A. GIORGIS, *Art. 3, c. 2*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 88 ss.; A. S. AGRÒ, *Commento all'art. 3, c. 1, Cost.*, in *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, artt. 1–12*, cit., 123 ss.; U. ROMAGNOLI, *Commento all'art. 3, c. 2, Cost.*, *ivi*, 162 ss.

¹⁴ Corte cost., [sent. n. 131 del 2022](#). Sui profili costituzionali del “doppio cognome”, per tutti, C. INGENITO, *Cognome e Costituzione. Percorsi evolutivi delle identità della famiglia*, Torino, 2023. Sul cognome della madre al figlio si veda anche I. A. NICOTRA, *La staffetta dei diritti e dei doveri oltre la crisi*, Napoli, 2022, 150 ss.

¹⁵ Sull'art. 30 Cost. si veda G. MATUCCI, *Articolo 30*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, cit., 216 ss.; C. BERGONZINI, *Art. 30*, in *Commentario alla Costituzione (ipertestuale)*, cit.; E. LAMARQUE, *Art. 30*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 626 ss.; M. BESSONE, *Commento agli artt. 30 e 31 Cost.*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti etico-sociali*, cit., 1976, 86 ss. Sull'art. 31 Cost. cfr. A. SPERTI, *Articolo 31*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, cit., 2018, 220 ss.; C. BERGONZINI, *Art. 31*, in *Commentario alla Costituzione (ipertestuale)*, cit.; L. CASSETTI, *Art. 31*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 642 ss.; M. BESSONE, *Commento agli artt. 30 e 31 Cost.*, cit., 86 ss.; M. BESSONE, *Commento agli artt. 30 e 31 Cost.*, cit. 86 ss.

¹⁶ Sull'art. 33 Cost. cfr. A. IANNUZZI, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, cit., 232 ss.; Q. CAMERLENGO, *Art. 33*, in *Commentario breve alla Costituzione*, cit., 332 ss.; G. FONTANA, *Art. 33*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 689 ss.; A. MURA, *Commento agli artt. 33 e 34 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, cit., 235 ss. Sull'art. 34 Cost. M. BENVENUTI, *Articolo 34*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, cit., 238 ss.; C. TRIPODINA, *Art. 34*, in *Commentario breve alla Costituzione*, cit., 341 ss.; A. M. POGGI, *Art. 34*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 710 ss.; A. MURA, *Commento agli artt. 33 e 34 Cost.*, cit., 235 ss.

¹⁷ Sulla recente riforma costituzionale in tema, per tutti, si rinvia a C. SAGONE, *La costituzionalizzazione dell'attività sportiva: alla ricerca di nuovi traguardi (di tutela)*, in [Diritti Regionali](#), 2/2023, 380 ss.

¹⁸ C. TRIPODINA, *Articolo 37*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, cit., 259 ss.; *Id.*, *Art. 37*, in *Commentario breve alla Costituzione*, cit., 363 ss.; C. SALAZAR, *Art. 37*, in *Commentario alla Costituzione*, cit. 758 ss.; T. TREU, *Commento all'art. 37 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, cit., 168 ss.



Dai lavori preparatori della Costituzione relativi alle disposizioni di cui agli artt. 30, 31, 34 e 37 si evince che il valore del superiore interesse del minore è stato tenuto in considerazione in modo da non farlo divenire un valore “tiranno” rispetto agli altri previsti nell’ordinamento¹⁹.

A titolo d’esempio, in occasione dei lavori preparatori degli artt. 30 e 31 Cost. è stata sottolineata più volte l’esigenza di bilanciare i diritti dei figli nati al di fuori del matrimonio con la preferenza espressa nella Costituzione per la famiglia legittima²⁰.

Nelle discussioni riguardanti l’art. 34, invece, è stata evidenziata l’esigenza di garantire a tutti l’istruzione inferiore e, al medesimo tempo, di evitare di predisporre dei mezzi per consentire l’accesso ai gradi di istruzione superiore a chi non fosse capace e meritevole²¹. Nelle sedute concernenti l’art. 37, infine, si è cercato di bilanciare i diritti delle madri lavoratrici e dei minori lavoratori con quelli dell’impresa²². Per quello che a noi più interessa, ossia la tutela del minore nell’ambito della famiglia, il *favor minoris* è, innanzitutto, riscontrabile all’art. 30 Cost., in cui, da un lato, si sancisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati al di fuori del matrimonio; dall’altro, si impone alla legge di assicurare ai figli nati al di fuori del matrimonio «ogni tutela giuridica e sociale compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima»²³. Per tale motivo, la Corte costituzionale si è espressa in molteplici occasioni dichiarando incostituzionali alcune norme codicistiche che statuivano una

¹⁹ Sul concetto di “valore tiranno” si veda C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, G. Gurisatti (a cura di), Milano, 2008.

²⁰ In tal senso, con riferimento all’art. 30 Cost., [si vedano](#) i seguenti interventi: On.le Molè, seduta del 13 settembre 1946; On.li Ghedini, Merlin e Giua, seduta del 18 settembre 1946; Onli Lotti e Cevelotto, seduta del 30 ottobre 1946; On.li Togliatti, Lucifero e Corsanego, seduta del 12 novembre 1946; On.le Merlin, seduta del 15 aprile 1947; On.le Zotta, seduta del 18 aprile 1947; On.le Corsanego, seduta del 22 aprile 1947. Con riferimento, invece, all’art. 31 Cost., si vedano i seguenti interventi: On.li Federici e Colitto, seduta del 13 settembre 1946; On.le Confalonieri, seduta del 15 aprile 1947. Sulla nozione di “famiglia”, si vedano, per tutti, I.A. NICOTRA, *La famiglia in “divenire” dinanzi ad un legislatore “fuori tempo massimo”*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 2/2013, 1 ss.; F. DAL CANTO, *La nozione costituzionale di famiglia e la tutela dei modelli familiari diversi dalla famiglia fondata sul matrimonio*, in F. Bilotta (a cura di), *Le unioni tra le persone dello stesso sesso*, Sesto San Giovanni, 2008, 201 ss.

²¹ In tal senso, [si vedano](#) i seguenti interventi: On.li Giua e Marinaro, seduta del 19 settembre 1946; On.li Marchesi, Moro, Mastroianni, Cevelotto e Tupini, seduta del 29 ottobre 1946; On.le Giua, seduta del 17 aprile 1947; On.le Bruni, seduta del 18 aprile 1947.

²² In tal senso, ad esempio, [si vedano](#) gli interventi dell’On.le Moro, seduta dell’8 ottobre 1946 e dell’On.le Spallini, seduta del 21 aprile 1947.

²³ La parte della disposizione in cui si afferma che la tutela dei figli nati al di fuori del matrimonio deve essere predisposta dalla legge compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima, ha dato luogo in passato a vivaci discussioni in ordine alla possibilità di parificare i figli naturali ai figli legittimi. A supporto della tesi di chi sosteneva l’impossibilità di una totale equiparazione sembrava esserci anche l’ultimo comma dell’art. 30 Cost., in cui è previsto che «la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità». Cfr. C. BERGONZINI, *Art. 30*, cit., 315 ss.; M. BESSONE, *Commento agli artt. 30 e 31 Cost.*, cit., 118 ss. Come, tuttavia sottolineato da C. BERGONZINI, *Art. 30*, cit.; E. LAMARQUE, *Art. 30*, cit. 635, la Consulta ha fornito nel corso del tempo una lettura riduttiva della clausola di compatibilità, leggendo la disposizione sistematicamente con l’art. 3 della Costituzione.



tutela deteriore per i figli naturali rispetto a quelli nati in costanza di matrimonio²⁴ e il legislatore ha proceduto nel corso del tempo ad una progressiva assimilazione tra figli naturali e legittimi nella legislazione ordinaria.

Il legislatore, infatti, ha proceduto ad una prima parziale equiparazione con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (l. 19 maggio 1975, n. 151)²⁵ e, in seguito, ha affermato il principio di unicità dello *status* di figlio con la riforma della filiazione del 2012, da cui è l'eliminazione anche a livello terminologico della distinzione tra figli naturali e legittimi (l. 10 dicembre 2012, n. 219; d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154)²⁶.

L'art. 30 Cost., inoltre, si preoccupa dei casi in cui i genitori non siano in grado di svolgere il proprio ruolo. Al comma secondo, infatti, afferma che in tali circostanze «la legge provvede a che siano assolti i loro compiti».

A tal proposito, infatti, assume notevole importanza la legislazione in tema di adozione dei minori.

Sempre in tema di rapporti familiari, altresì, la Corte costituzionale, sulla base del superiore interesse del minore, ponendosi in linea con la giurisprudenza europea, ha anche dato rilievo giuridico alla c.d. genitorialità sociale²⁷. In particolare, da un lato, ci si riferisce alla recente pronuncia di cui Corte cost. n. 68/2025, nella quale è stato dichiarato incostituzionale l'art. 8 della l. 19 febbraio 2004, n. 40 nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che fatto ricorso all'estero a tecniche di Procreazione medicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio anche della *partner*, sempre donna, che ha dato il consenso alla gravidanza nella qualità di genitore intenzionale²⁸; dall'altro, si fa riferimento al noto caso già trattato in un precedente contributo²⁹ del rapporto tra il minore nato a seguito di surrogazione di maternità

²⁴ Corte cost., [sent. 55 del 1979](#); [ord. 82 del 1974](#); [sent. 50 del 1973](#); [sent. 205 del 1970](#); [sent. 79 del 1969](#).

²⁵ Per tutti C. M. BIANCA, *Diritto civile. La famiglia*, cit., 358 ss.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Nella giurisprudenza costituzionale si vedano Corte cost., [sent. n. 32 del 2021](#); [sent. n. 33 del 2021](#), cit., nonché [sent. n. 68 del 2025](#). Nella giurisprudenza europea: Corte EDU, 22 novembre 2022, [DB e altri c. Svizzera](#); Id., 6 dicembre 2022, [KK ed altri c. Danimarca](#); Id. 18 agosto 2021, [Valdis Fjølfnisdóttir ed altri c. Islanda](#); Id., 16 luglio 2020, [D. c. Francia](#); Id., 24 gennaio 2017, [Paradiso e Campanelli c. Italia](#) (2), cit.; Id., 27 gennaio 2015, [Paradiso e Campanelli c. Italia](#); Id., 26 giugno 2014, [Labasse c. Francia](#); Id., 26 giugno 2014, [Menesson c. Francia](#). Sul punto si veda pure Corte EDU, 10 aprile 2019, [Parere consultivo](#) concernente il riconoscimento nel diritto nazionale del rapporto legale di filiazione tra un bambino nato attraverso un accorto di maternità surrogata gestazionale all'estero e la futura madre (richiesto dalla Corte di cassazione francese). Per una panoramica sulle pronunce cfr. E. BAIOTTO, K.K. and Others v. Denmark: *il superiore interesse del minore alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo*, cit.,

²⁸ Per un primo commento, per tutti, si rinvia a V. LEMME, *Il superiore interesse del minore come guida nella ridefinizione costituzionale della genitorialità: la sentenza n. 68/2025*, in [lecostituzionaliste.it](#), 12 giugno 2025; A. RUGGERI, *Stop and go della Consulta in tema di procreazione medicalmente assistita e di famiglia (noterelle a prima lettura di Corte cost. nn. 68 e 69 del 2025)*, in [federalismi.it](#), 16/2025, 213 ss.;

²⁹ V. TELARO, [«E tu...di chi sei figlio?»](#). *Il diritto all'affetto da istanza sociale a diritto costituzionale*, cit., 215 ss.



e il genitore sociale in cui la Corte costituzionale ha affermato che il legislatore non è obbligato secondo il diritto europeo ad intervenire prevedendo un apposito istituto per permettere il riconoscimento, ma potrà optare per ulteriori strumenti – come l'adozione – purché in grado di garantire nel caso concreto il rispetto del superiore interesse del minore e in modo da bilanciarlo con l'esigenza dello Stato di non incentivare pratiche di PMA vietate nel nostro ordinamento³⁰.

Il quadro normativo, in aggiunta, è integrato dall'art. 31 della Costituzione, nella parte in cui la Repubblica «Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Dalla disposizione emerge il *favor minoris* che ha permesso al legislatore e alla giurisprudenza di tutelare i fanciulli nel loro percorso evolutivo anche al di fuori dai rapporti di famiglia³¹.

Basti pensare, ad esempio, al trattamento maggiormente favorevole per i minori rispetto a quello degli adulti riconosciuto dall'ordinamento penale sostanziale o processuale³². Si pensi, inoltre, alla conferma della legittimità costituzionale da parte della Consulta delle norme poste a tutela della gestante minorenni sancite nella legislazione sull'aborto³³, come quella a favore

³⁰ Corte cost., [sent. n. 32 del 2021](#), cit.; Corte cost., [sent. n. 33 del 2021](#), cit. In tema si vedano anche G. VASINO *Corte costituzionale e sfere eticamente sensibili: l'orientamento sostanzialista del giudice delle leggi fra tutela dei diritti fondamentali e rispetto della discrezionalità legislativa*, in [federalismi.it](#), 11/2023, 326 ss.; M. N. BUGETTI, *Lo status di figlio di coppia omosessuale a dieci anni dall'introduzione dello stato unico di filiazione. Un 'excursus' giurisprudenziale (e qualche riflessione)*, in *Fam. e dir.*, 8-9/2021, 849 ss.; V. CALDERAI, *I dito e la luna. I diritti fondamentali dell'infanzia dopo Corte cost. n. 33 del 2021*, in *Giur. it.*, 2/2022, 301 ss.; G. CHIAPPETTA, *L'applicabilità dell'art. 279 c.c. alla filiazione "incerta e/o sospesa"*, in *Dir. delle succ. e della fam.*, 1/2022, 37 ss.; S. AGOSTA, *Tra diritti e poteri: la surrogazione di maternità all'estero riletta alla luce degli insegnamenti di Alessandro Pizzorusso*, in [federalismi.it](#), 17/2021, 2 ss.; G. BARCELLONA, *Le "brutte bandiere": diritti, colpe e simboli nella giurisprudenza costituzionale in materia di GPA. Brevi note a margine di Corte cost. 33/2021*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 2/2021, 111 ss.; R. BIN, *Tecniche procreative, ordine pubblico, interesse del minore. Conclusioni*, [cit.](#), 145 ss.; E. FRONTONI, *L'adozione in «casi particolari» non è più sufficiente per tutelare l'interesse dei minori nati attraverso la maternità surrogata*, in [Nomos](#), 3/2021, 2 ss. F. MANNELLA, *Oltre un serio avvertimento al legislatore? La Corte costituzionale e la nuova categoria di "nati non riconoscibili". Nota alla sentenza n. 32 del 2021 della Corte costituzionale*, in [Nomos](#), 1/2021, 1 ss.; F. PATERNITI, *Status di figlio e limiti alle possibilità genitoriali delle coppie omoaffettive: lacune dell'ordinamento, attese legislative e (problematici) arresti giurisprudenziali*, in [Rivista AIC](#), 4/2021, 228 ss.; M. PICCHI, *"Figli di un dio minore": quando lo status filiationis dipende dal luogo di nascita (Brevi riflessioni a margine della sentenza n. 230/2020 della Corte costituzionale)*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 1/2021; A. RUGGERI, [La PMA alla Consulta e l'uso discrezionale della discrezionalità del legislatore \(Nota minima a Corte cost. nn. 32 e 33 del 2021\)](#), in questa [Rivista, Studi, 2021/1, 221 ss.](#)

³¹ Sul punto, in particolare, cfr. A. SPERTI, *Articolo 31*, cit., 224-225; C. BERGONZINI, *Art. 31*, cit.;

³² Per tutti E. ZAPPALA, *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, Torino, 2009.

³³ Trattasi, com'è noto, della L. 22 maggio 1978, n. 194, recante le "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza".



di colei che desidera celare la gravidanza ai genitori³⁴ oppure quella in cui si omette di prevedere la possibilità per il giudice tutelare di sollevare l'obiezione di coscienza³⁵.

La tutela del fanciullo, oltre che nelle sopracitate disposizioni, trova fondamento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione³⁶, considerate le numerose previsioni in materia nel diritto internazionale ed europeo³⁷.

All'origine della protezione internazionale del minore vi sono le Convenzioni OIL n. 5 e 6 del 1919³⁸, la n. 29 del 1930³⁹, a cui è seguita nel 1999 la Convenzione OIL n. 182⁴⁰, previste in tema di lavoro minorile e la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1924 adottata in seno alla Società delle Nazioni.

Per una tutela più ampia, tuttavia, si sono dovute attendere la Dichiarazione ONU sui diritti del fanciullo del 1959, che ha introdotto nell'ordinamento il principio del superiore interesse del minore, e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989⁴¹, che attualmente rappresenta il più importante atto internazionale in materia.

Nella disciplina prevista dalla Convenzione ONU del 1989 assume un importante ruolo il principio del superiore interesse del minore.

³⁴ Corte cost., [ord. n. 14 del 1989](#); Corte cost., [ord. n. 80 del 1985](#); Corte cost., [ord. n. 259 del 1982](#); Corte cost., [ord. n. 47 del 1982](#); Corte cost., [sent. n. 109 del 1981](#).

³⁵ Corte cost., [ord. n. 514 del 2002](#); Corte cost., [ord. n. 445 del 1987](#); Corte cost., [sent. n. 196 del 1987](#).

³⁶ Per un commento sull'art. 11 Cost. si vedano A. GUAZZAROTTI, *Articolo 11*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, cit., 87 ss.; A. COSSIRI, *Art. 11*, in *Commentario breve alla Costituzione*, cit., 88 ss.; M. CARTABIA, L. CHIEFFI, *Art. 11*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 265 ss.; A. CASSESE, *Commento all'art. 11 Cost.*, in *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali*, artt. 1–12, cit., 1975, 461 ss.

³⁷ Oltre alla bibliografia già citata in tema, sul superiore interesse del minore nel diritto internazionale e europeo si vedano, in particolare, R. SABATO, *Riconoscimento della filiazione e tutela del superiore interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., 7 ss.; E. BAIOTTO, *K.K. and Others v. Denmark: il superior interesse del minore alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di riconoscimento del genitore intenzionale del bambino nato da madre surrogate all'estero*, cit.; A. JUHLIN, *The best Interest of Child under International Law*, in *Stockholm University Rew.* 2023, 3 ss.; M. SOURMEN, *Understanding the Best interests of the Child as a Procedural Obligation: The Example of the European Court of Human Rights*, in *Human Rights Law Review*, 20/2020, 475 ss. L. RATTI, *Art. 24. Diritti del minore*, cit., 475 ss.; COUNCIL OF EUROPE, *The best interests of the child. A dialogue between theory and practice*, cit., 1 ss.; E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, cit., 1 ss.; C. SMYTH, *The Best Interest of the Child in the Expulsion and First-entry Jurisprudence of the European Court of Human Rights: How Principled in the Court's Use of the Principle?*, in *Eu. Journ. of Migr. And Law*, 17 del 2015, 70 ss.; S. TONOLO, *Identità personale, maternità surrogata e superiore interesse del minore nella più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., 202 ss.; H. STALFORD, *Children and the European Union. Rights, Welfare and Accountability*, cit., 1 ss.; C. FOCARELLI, *La convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di «best interest of the child»*, cit., 981 ss.

³⁸ Soltanto la n. 6 del 1919 fu ratificata e resa esecutiva in Italia con R.d.l. 29 marzo 1923, n. 1021.

³⁹ Ratificata e resa esecutiva con l. 29 gennaio 1934, n. 274.

⁴⁰ Ratificata e resa esecutiva con l. 25 maggio 2000, n. 148.

⁴¹ Ratificata e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991 n. 176.



A tal proposito, rileva l'art. 3 della Convenzione in cui è affermato: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». Dalla norma si evince che il superiore interesse del minore costituisce un concetto polivalente, poiché è da considerare un diritto, un canone interpretativo e una direttiva per i legislatori nazionali⁴².

Nel medesimo senso si è espresso il Comitato sui diritti dell'infanzia nel Commento generale n. 14 recepito dall'Assemblea generale il 29 maggio 2013⁴³.

In merito, tuttavia, autorevole dottrina ha condivisibilmente sottolineato che tale principio si presta a facili strumentazioni nei casi concreti, in ragione della sua «nozione paurosamente oscillante e suscettibile di trasformarsi camaleonticamente [...] [prestandosi] a sue plurime [...] ridefinizioni da parte dell'operatore di turno»⁴⁴.

La protezione del fanciullo, inoltre, trova fondamento positivo in numerose carte europee dei diritti: la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 1980⁴⁵; la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996⁴⁶; la Convenzione europea per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 2007⁴⁷.

Vi sono, altresì, delle disposizioni in ambito CEDU: l'art. 3 (proibizione della tortura); l'art. 5, par. 1, lett. d) (detenzione di un minore); l'art. 6, par. 1 (divieto d'accesso alle aule d'udienza per la tutela degli interessi dei minori); l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare); l'art. 14 (divieto di discriminazione); l'art. 2, primo Protocollo addizionale alla CEDU (diritto all'istruzione); l'art. 5, Protocollo n. 7 CEDU (responsabilità dei genitori verso i figli)⁴⁸.

Anche l'Unione europea prevede delle norme a tutela del minore.

In particolare, nei Trattati si segnalano i seguenti articoli: art. 3, par. 3, Trattato sull'Unione europea – TUE (promozione dell'UE della tutela dei diritti del minore); artt. 3, par. 5 TUE,

⁴² In tal senso, in particolare, si esprime L. RATTI, *Art. 24. Diritti del minore*, cit, 477.

⁴³ Comitato sui diritti dell'infanzia, CRC/C/GC/14, sessanduesima sessione 14 gennaio-1° febbraio 2013, [Commento generale n. 14](#), Sul diritto del minorenne a che il proprio interesse sia tenuto in primaria considerazione.

⁴⁴ Così A. RUGGERI, [Ancora in tema di procreazione medicalmente assistita \(chiose minime a margine di un corposo studio recente\)](#), in questa *Rivista, Studi, 2021/I*, 202 ss.; e ID., *La maternità surrogata, oververosia quando fatti e norme urtano col dettato costituzionale e richiedono mirati e congrui interventi riparatori da parte di giudici e legislatore*, in *GenIUS*, 2 del 2017, 60 ss. In tal senso, si veda pure F. PATERNITI, *Status di figlio e limiti alle possibilità genitoriali delle coppie omoaffettive: lacune dell'ordinamento, attese legislative e (problematici) arresti giurisprudenziali*, cit., 239-240.

⁴⁵ Ratificata e resa esecutiva con l. 15 gennaio 1994, n. 64.

⁴⁶ Ratificata e resa esecutiva con l. 20 marzo 2003, n. 77.

⁴⁷ Ratificata e resa esecutiva con l. 1° ottobre 2012, n. 172.

⁴⁸ Per una disamina della giurisprudenza della Corte EDU sul punto, cfr. L. RATTI, *Art. 24. Diritti del minore*, cit, 478. Inoltre, cfr. Corte EDU, 21 luglio 2015, [G.S. c. Georgia](#); Id., 16 luglio 2015, [Nazarenko c. Russia](#); Id., 26 novembre 2013, [X c. Lettonia](#).



nonché art. 79, par. 2, lett. d) e art. 83, par. 1, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE (adozione di misure specifiche contro lo sfruttamento sessuale e la tratta dei minori)⁴⁹.

Nel diritto originario dell'UE, in aggiunta, rilevano gli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)⁵⁰, in cui è sancito il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché il principio del superiore interesse del minore. Con riguardo a tale ultimo principio, la Corte di Giustizia ha affermato che deve essere sempre considerato preminente e, se necessario, potrebbe anche limitare una delle quattro libertà dell'Unione⁵¹. Numerose, altresì, sono le fonti di diritto derivato⁵², le iniziative⁵³ e le organizzazioni UE in materia⁵⁴.

È bene ribadire, però, che anche nei suesposti atti europei, così come in quelli internazionali e nelle fonti di diritto nazionale, il principio del superiore interesse del minore assume una natura polivalente e va sempre controbilanciato nel caso concreto con altri ulteriori interessi.

Tale interpretazione, tra l'altro, trova supporto nella lettura della versione inglese dell'art. 24 CDFUE, che fa riferimento al *best* ("migliore" e "non superiore") *interest* del fanciullo. Lo stesso accade all'art. 3, Convenzione ONU del 1989.

Trova sostegno, inoltre, nella già vista giurisprudenza europea pronunciata in tema di rapporto tra il minore e il genitore intenzionale, che ha lasciato agli Stati un margine di discrezionalità nel decidere quale strumento giuridico adoperare per garantire il superiore interesse del fanciullo.

Ebbene, tali norme internazionali ed europee hanno contribuito ulteriormente al citato processo di riforma del diritto di famiglia avviato nell'ordinamento italiano.

⁴⁹ Ratificati con l. 2 agosto 2008, n. 130.

⁵⁰ Che, com'è noto, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati (così come previsto dall'art. 6 del TUE).

⁵¹ In tal senso, Corte di Giustizia., nelle dec. del 13 settembre 2016, in [C-165/14](#); del 19 novembre 2015, in [C-455/15](#); del 14 febbraio 2008, in [C-244/06](#); e del 27 giugno 2006, in [C-540/03](#).

⁵² In partic., si vedano il Reg. (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Reg. (CE) n. 1347/2000; la Dir. 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari; la Dir. 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; e la Dir. 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

⁵³ Cfr. documento della Commissione europea, *Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori* (COM(2006)367def) del 2006; l'istituzione nel 2006 del *Forum europeo per i diritti dei minori*; il *Programma UE per i diritti dei minori* (COM(2011)60 def.) del 2011.

⁵⁴ Si segnala, nello specifico, l'*European Network of Ombudsperson of Children*, fondato nel 1997, che riunisce i difensori civici dei diritti del fanciullo di tutti gli Stati membri.



Infatti, tutta la legislazione ordinaria in materia – codicistica e complementare – è stata introdotta o novellata tenendo sempre in considerazione il superiore interesse del fanciullo, in modo tale da controbilanciarlo con ulteriori interessi in rilievo nel caso concreto, così da non rendere la sua prevalenza un automatismo in ogni caso.

Si pensi, ad esempio, all'art. 315 *bis* c.c. che sancisce il diritto all'ascolto del minore che ha compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore se capace di discernimento, in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, che trova il corrispondente fondamento normativo internazionale agli artt. 3 e 12 della Convenzione ONU del 1989, all'art. 3 della Convenzione europea sui diritti dei fanciulli del 1996, all'art. 8 CEDU e agli artt. 7 e 24 della CDFUE⁵⁵.

La tutela del superiore interesse del minore, però, sembra raggiungere l'acme nella legislazione codicistica all'art. 337-*ter*, in cui è previsto il diritto del figlio di mantenere rapporti significativi con parenti diversi dai genitori⁵⁶.

L'art. 337-*ter* c.c., dunque, statuisce un autentico diritto all'affetto del minore nei confronti dei parenti a lui più prossimi⁵⁷.

La tutela delle relazioni familiari è stata, altresì, oggetto di una innovativa sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, [la n. 183 del 2023](#), in cui è stato affermato il potere del giudice di valutare, nel preminente interesse del minore, la possibilità per l'adottato di intrattenere relazioni socio-affettive con i componenti della famiglia di origine⁵⁸.

3.1. *Un approfondimento sugli interessi costituzionali in gioco: l'interesse ad autodeterminarsi divenendo genitore*

L'interesse a diventare genitore va tenuto distinto dal diverso interesse ad essere genitore.

Il primo, infatti, riguarda l'aspirante genitore, ossia colui il quale vuole diventarne in futuro, ma non lo è ancora.

Il secondo concerne la posizione di chi già ha uno o più figli e a cui lo Stato assicura apposite garanzie affinché egli possa godere appieno del proprio *status*. Si pensi, ad esempio, ai congedi parentali che permettono al padre o alla madre di assentarsi dal lavoro, alla c.d. astensione

⁵⁵ In tal senso, per tutti, C. M. BIANCA, *Diritto civile. La famiglia*, cit., 371 ss.

⁵⁶ *Ivi*, 369 ss.

⁵⁷ Ciononostante, la disposizione è stata criticata perché tra i parenti non includerebbe anche i soggetti adulti, come il genitore intenzionale, non legato da alcun vincolo di parentela. Corte cost., [sent. n. 225 del 2016](#) ha confermato tale tesi, affermando che il campo di applicazione della norma è circoscritto alla famiglia. Ha anche osservato, però, che, l'interruzione ingiustificata di importanti rapporti del figlio con soggetti adulti, avvenuta ad opera dei genitori, potrebbe rappresentare una condotta pregiudizievole per il fanciullo, che consentirebbe al giudice, *ex art. 333 c.c.*, di adottare gli opportuni provvedimenti per tutelare nel caso concreto il suo superiore interesse.

⁵⁸ Corte cost., [sent. n. 183 del 2023](#).



per maternità, agli assegni familiari e a tutti gli altri istituti giuridici a sostegno della genitorialità⁵⁹.

Soffermandoci sull'interesse a diventare genitore, esso trova fondamento costituzionale all'art. 2 e 117, comma primo, della Costituzione⁶⁰.

In particolare, diventare padre o madre può rappresentare uno di quei modi attraverso i quali si può realizzare la propria personalità sia come singoli sia nelle formazioni sociali. Avere uno più figli, ad esempio, può essere un modo per creare una convivenza di affetti – e, quindi, una nuova formazione sociale – che vada al di là della propria famiglia di origine o della cerchia di amici o conoscenti, può soddisfare il desiderio di dedicarsi agli altri, può garantire un erede nel momento in cui si cesserà di vivere.

È, dunque, per tale motivo che il citato interesse trova fondamento costituzionale all'art. 2 Cost. e ciò è ribadito a chiare lettere anche nella [citata sentenza della Consulta](#), che, richiamando a sua volta dei precedenti⁶¹, afferma: «[...] che la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della generale libertà di autodeterminarsi, libertà riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concernente la sfera privata e familiare»⁶².

Nonostante, infatti, a livello giuridico possa considerarsi famiglia soltanto quella fondata sul matrimonio ai sensi dell'art. 29 Cost.⁶³, ormai è assodato – anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia⁶⁴ – che il nostro ordinamento, sulla base dell'art. 2 Cost., tuteli anche qualsiasi altra formazione assimilabile alla “famiglia”, in cui risulti presente una relazione affettiva non matrimoniale, come, ad esempio, le convivenze di fatto, le unioni civili o, appunto, il rapporto intercorrente tra il genitore adottivo non coniugato e la prole.

Ciò appare in linea con la letteratura sociologica, la quale già da qualche tempo sottolinea che il concetto di famiglia ha subito nel corso degli ultimi decenni notevoli trasformazioni: in poco più di mezzo secolo si è passati dalla famiglia patriarcale – composta da nonni, figli e nipoti – a quella nucleare – formata da genitori e figli – e, poi, accanto a quest'ultima, ha

⁵⁹ Tra i più importanti interventi normativi in materia si veda il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia a sostegno della maternità e paternità. Per maggiori approfondimenti in materia, è sufficiente qui rinviare a D. MESITI, *Diritto della previdenza sociale*, Milano, 2024, spec. 169 ss.

⁶⁰ Nella letteratura il tema non è stato ancora approfondito in modo adeguato. Tuttavia, l'argomento è stato trattato in modo incidentale nella stragrande maggioranza della bibliografia citata *supra*, § 3 in tema di interesse superiore del minore, a cui, pertanto, qui si rinvia.

⁶¹ Corte cost. [sent. n. 332 del 2020](#) e [sent. n. 162 del 2014](#).

⁶² Cfr. punto n. 8.1, *Considerando in diritto*.

⁶³ Sull'art. 29 Cost. cfr. F. BIONDI, *Articolo 29*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, cit., 209 ss.; C. BERGONZINI, *Art. 29*, in *Commentario breve alla Costituzione*, cit., 302 ss.; F. CAGGIA, A. ZOPPINI, *Art. 29*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 601 ss.; M. BESSONE, *Commento all'art. 29 Cost.*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti etico-sociali*, cit., 1 ss.

⁶⁴ In particolare, si veda Corte cost. [sent. n. 138 del 2010](#) e [sent. n. 170 del 2014](#).



assunto rilevanza sociale anche la c.d. famiglia mononucleare, in cui è presente una sola persona⁶⁵.

In un ordinamento democratico, di conseguenza, l'aspirazione a costituire una relazione genitoriale avente tutela giuridica tra il singolo e un minore non può essere compromessa se non alla luce della necessità di proteggere altri interessi di rilevanza costituzionale, come, ad esempio, quelli del fanciullo, e non ci siano a disposizione altri strumenti meno invasivi della sfera giuridica della persona.

La Corte costituzionale, esprimendosi sul punto nella [sentenza qui oggetto d'esame](#), dopo aver affermato come anticipato che tale aspirazione non può essere considerata un diritto⁶⁶, ne riconosce comunque rilevanza costituzionale e scrive: «l'autodeterminazione orientata alla genitorialità in tanto può far valere la propria *vis* espansiva, in quanto si opponga a scelte legislative che, avendo riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all'obiettivo perseguito»⁶⁷.

Tale bilanciamento, difatti, ha operato quando ha escluso che tale aspirazione possa trovare tutela con il riconoscimento del figlio nato da surrogazione di maternità da parte del genitore intenzionale⁶⁸ – pur affermando, come si è detto, la necessità di permettere l'adozione ex art. 44, l. ad. – oppure quando ha dichiarato incostituzionale la normativa italiana che richiedeva tra i requisiti necessari per entrare a far parte del Corpo della Guardia di finanza quello di non avere prole⁶⁹.

Ciò trova riscontro anche all'art. 8 CEDU e all'art. 7 CDFUE, che, come si è visto, sanciscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare – e, conseguentemente, all'art. 117, comma primo, Cost. – per i quali è possibile effettuare una trattazione unitaria, considerato che l'art. 52, par. 3, CDFUE prevede: «Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione»⁷⁰.

⁶⁵ Cfr., fra gli altri, C. SARACENO, M. NALDINI, *Sociologia della famiglia*, Bologna, 2021; U. AVALLE, N. MARANZANA, *Cultura pedagogica. I problemi*, Torino, 2000, 131 ss.

⁶⁶ Cfr. Corte cost., [sent. n. 33 del 2025](#), p. 8.2, *Consid. in dir.* nonché Corte cost., [sent. n. 33 del 2021](#), cit.; [n. 230 del 2020](#); [n. 221 del 2019](#). Sulla stessa linea anche la giurisprudenza di Strasburgo: cfr. Corte EDU, 24 gennaio 2017, [Paradiso e Campanelli c. Italia](#) (2), cit.; Id., 22 gennaio 2008, [E.B. c. Francia](#); Id., 28 giugno 2007, [Wagner e J.M.W.L. contro Lussemburgo](#); Id., 26 febbraio 2002, [Fretté c. Francia](#).

⁶⁷ Cfr. punto n. 8.2, *Considerando in diritto*.

⁶⁸ Corte cost., [sent. n. 33 del 2021](#), cit.; [sent. n. 230 del 2020](#), cit.

⁶⁹ Corte cost., [sent. n. 332 del 2000](#).

⁷⁰ In tal senso anche G. MARTINICO, *Art. 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare*, in *Commentario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, cit., 2017, 116-117.



La Corte EDU, infatti, ha statuito che la nozione di vita privata risulta essere ampia e include anche il diritto dell'individuo a instaurare e intrattenere rapporti con altri esseri umani, compreso il diritto di scegliere di diventare genitore⁷¹.

Il diritto alla vita privata e familiare, dunque, non è suscettibile di compromissione se non risulta necessario per tutelare un interesse di pari rango, così come anche dispone l'art. 8, par. 2 CEDU – nonché in termini identici l'art. 7, par. 2, CDFUE – in cui si afferma: «Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

4. Considerazioni conclusive: situazione attuale e imminenti prospettive future in tema di adozione nazionale, unioni civili e convivenze di fatto

Nel corso della trattazione si è visto che l'adozione è un istituto che ha radici molto antiche, già disciplinato nel diritto romano, e che è stato utilizzato nel corso dei secoli per soddisfare varie esigenze.

Si è detto, infatti, che, in un primo tempo, l'adozione è stata adoperata al fine di poter garantire un erede a chi ne era sprovvisto ed era concessa soltanto nei confronti di soggetti maggiorenni; in seguito, invece, si è rivelata un utile strumento di tutela dei minori in stato di abbandono, in quanto permette il loro inserimento in nuova famiglia diversa da quella d'origine e di farli crescere in un'ambiente stabile e armonioso.

Si è visto, però, che, fino all'intervento della Corte costituzionale con [sentenza n. 33 del 2025](#), in base all'art. 6 della l. ad. italiana del 1983, potevano presentare richiesta di adozione di un minore soltanto i «coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni [...] [o che] abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni». A tale regola generale poteva farsi eccezione soltanto nei casi in cui ci si trovasse di fronte a particolari situazioni disciplinate dai successivi artt. 25, cc. 4 e 5, e 44 in cui si ammetteva (e si ammette) l'adozione da parte di una persona singola.

⁷¹ Cfr. Corte EDU, 27 maggio 2021, [J. Marchi c. Italia](#); Id., 17 aprile 2018, [Lazoriva c. Ucraina](#); Id., 16 gennaio 2018, [Nedescu c. Romania](#); Id., 24 gennaio 2017, [Paradiso e Campanelli c. Italia](#) (2); Id., 16 dicembre 2010, [A.B.C. c. Irlanda](#); Id., 10 aprile 2007, [Evans c. Regno Unito](#); Id., 16 dicembre 1992, [Niemietz c. Germania](#). Il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU è anche effettuato in Corte cost. [sent. n. 33 del 2025](#), cit. p. 8.1. del *Consid. in dir.* Per quanto riguarda, invece, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che sottolinea l'importanza da riconoscere ai rapporti familiari cfr. G. MARTINICO, *Art. 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare*, cit., 114 ss. e spec. 119 ss.



Sul punto, come detto, è intervenuta la Consulta nel 2025, che, specificatamente, ha esteso la possibilità alle persone singole di richiedere l'adozione internazionale di un minore a prescindere dal verificarsi di una delle citate particolari situazioni previste fino ad oggi dal legislatore.

I giudici, infatti, hanno affermato che il requisito della bigenitorialità è una scelta del legislatore, ma ciò non significa che un ambiente stabile e armonioso, che è il fine ultimo a cui tende l'istituto dell'adozione, non possa essere garantito anche da una persona singola. Lo stesso legislatore, tra l'altro, ritiene che, in casi eccezionali, previsti nei citati articoli 25, cc. 4 e 5, e 44 l. ad., chi non è coniugato può adottare, a dimostrazione che anch'egli è convinto che l'ambiente stabile e armonioso possa essere assicurato anche da chi non si trovi in un'unione sentimentale formalizzata.

La Corte costituzionale, quindi, ha evidenziato che la scelta di prevedere come requisito generale per i richiedenti adottanti di aver contratto matrimonio rischia di compromettere la tutela di alcuni interessi costituzionali, quali l'interesse superiore del minore e quello dell'aspirante genitore ad autodeterminarsi divenendo padre o madre, che risultano nel caso in esame compromessi in modo irragionevole e non proporzionato rispetto all'obiettivo da perseguire: garantire un ambiente stabile e armonioso al minore.

Come, inoltre, si è ampiamente visto in precedenza, nei due appositi paragrafi nn. 3 e 3.1, si tratta di interessi che trovano fondamento normativo anche a livello internazionale ed europeo.

Orbene, alla luce delle considerazioni effettuate nel corso del lavoro, è possibile ricostruire sinteticamente la situazione giuridica attuale in tema di adozione dei minori risultante a seguito della sopraesposta sentenza della Corte costituzionale: in Italia, in base al vigente ordinamento, è consentito procedere alla richiesta di adozione internazionale sia alle coppie coniugate in matrimonio sia alle persone singole; possono, invece, presentare domanda di adozione nazionale soltanto le coppie sposate. In entrambi casi rimane ferma la verifica della concreta idoneità ad adottare in capo all'adottante.

La decisione della Corte appare a chi scrive condivisibile, perché i giudici hanno sapientemente bilanciato i due interessi costituzionali in gioco: quello del minore e quello dell'aspirante adottante a divenire genitore.

Non sembra nemmeno trattarsi di un provvedimento che va a sostituirsi alla volontà politica del legislatore – come, invece, sostenuto dall'Avvocatura dello Stato nelle sue difese⁷² – in quanto la Consulta ha agito a “rime obbligate” sulla base degli 25, cc. 4 e 5 e 44, l. ad. in cui il

⁷² Cfr. Corte cost., [sent. n. 33 del 2025](#), cit., p. 7.2, *Rit. in fatto*, nella parte in cui si legge «secondo la difesa statale, il margine di apprezzamento degli Stati continuerebbe a sussistere in materia e “la sede istituzionale competente ad apprezzare la denunciata ‘disonia’ tra il mutato contesto sociale e il tessuto normativo attualmente vigente” sarebbe quella delle scelte politiche, spettanti alle “forze abilitate ad esprimere – grazie al meccanismo rappresentativo e democratico – le reali istanze della collettività».



Parlamento, come detto, aveva già considerato la persona singola potenzialmente idonea ad adottare un minore, sebbene soltanto in presenza di particolari situazioni.

Nessuna violazione dell'art. 28, l. 11 marzo 1953, n. 87 può essere, dunque, riscontrata nel caso qui oggetto d'esame, in cui è sancito che «Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento», poiché i giudici, sostanzialmente, non hanno fatto altro che eliminare in tema di adozioni internazionali la necessaria sussistenza di dette particolari situazioni ritenendo il limite non giustificato alla luce degli artt. 2 e 117, comma primo, della Costituzione⁷³.

Ebbene, ciò chiarito, appare utile soffermarsi sui possibili risvolti giuridici della questione, quei nodi irrisolti rimasti in materia che non potevano essere di certo sciolti da parte della Consulta, considerato che essa ha potuto incidere soltanto in via incidentale in relazione a quanto richiesto dal giudice *a quo* nell'ordinanza di rimessione.

I nodi irrisolti sono essenzialmente tre: l'adozione nazionale dei minori da parte dei singoli; l'adozione da parte degli uniti civilmente; l'adozione da parte dei conviventi di fatto.

Per quanto concerne la questione dell'adozione nazionale dei minori, ad avviso di qui scrive, sarà presto oggetto di soluzione. Qualora, infatti, non dovesse intervenire prima il legislatore, non appena si presenterà l'occasione, sarà con molta probabilità sollevata la questione di legittimità costituzionale delle norme previste nella l. n. 184/1983 nella parte in cui non permettono ai singoli di presentare domanda di adozione nazionale. Il divieto, infatti, oltre ad apparire in contrasto con gli artt. 2, 11 e 117, comma primo, Cost., quest'ultimi in relazione, rispettivamente, all'art. 7 CDFUE e all'art. 8 CEDU – quindi, con l'interesse superiore del minore e l'interesse a diventare genitori – sembra porsi in violazione anche dell'art. 3 Cost., poiché appare irragionevole che la legge, così come dovrà essere interpretata dopo la sentenza della Consulta, permetta ai singoli l'adozione internazionale e escluda la stessa possibilità per quella nazionale.

Profili di irragionevolezza appaiono sussistere anche con riferimento alle coppie omolesuali uniti civilmente⁷⁴, ai quali non è ancora concesso adottare, nonostante il “dogma” che il bambino abbia bisogno di un padre e una madre sia stato ormai smentito sia dal legislatore – con i citati artt. 25, cc. 4 e 5 e 44, l. ad. – sia dalla Corte costituzionale con la sentenza qui esaminata.

⁷³ Critico, tuttavia, è A. RUGGERI, *Un ossimoro costituzionale: la “famiglia monoparentale”*, [cit.](#), IV ss. che ravvisa il rischio di una commistione di ruoli tra giudici e legislatore e che evidenzia l'emersione di un concetto di famiglia diverso da quello di cui all'art. 29 Cost.

⁷⁴ Sulla disciplina delle unioni civili in Italia, tra i molti, è sufficiente qui rimandare a A. TORRENTE, P. SCHLESINGHER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2023, 1369 ss.; F. AZZARRI, *Unioni civili e convivenze* (dir. civile), in *Enc. dir.*, Annali X, 2017, 997 ss.



In primo luogo, allo stato attuale, ad una persona singola omosessuale è permesso fare richiesta di adozione internazionale anche qualora, di fatto, abbia un/a compagno/a di vita, per poi, una volta esauritasi positivamente la procedura, unirsi civilmente e, di conseguenza, far domandare a detto/a *partner* di adottare il minore ai sensi dell'art. 44, c. 1, lett. b), l. ad., che permette, appunto, l'adozione del figlio del coniuge o dell'unito civilmente.

La situazione, quindi, risulta essere paradossale: chi è già unito civilmente o che lo farà prima della conclusione della procedura, non potrà adottare; chi, invece, non è ancora unito civilmente, potrà adottare come singolo, per poi necessariamente doversi imbattersi insieme al *partner* in una successiva cavillosa e diseconomica richiesta di adozione ex art. 44, c. 1, lett. b), l. ad.

In secondo luogo, se la Corte costituzionale ha affermato che i singoli sono capaci di garantire un ambiente stabile e armonioso, non si vede perché esso non possa essere assicurato anche da due persone unite civilmente dichiarati concretamente idonee da parte dell'Autorità giudiziaria.

Di conseguenza, le norme costituzionali violate che verrebbero in rilievo sono sempre gli artt. 2, 3, 11 e 117, primo comma Cost., quest'ultimi in relazione, rispettivamente, all'art. 7 CDFUE e all'art. 8 CEDU.

Considerazioni analoghe possono essere effettuate per le convivenze di fatto "formalizzate", così come disciplinate dall'art. 1, c. 36 e ss. l. 20 maggio 2016, n. 76, ossia che presentino almeno «la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»⁷⁵.

Non possono, infatti, essere considerati né singoli né coniugati e, quindi, non è loro concesso adottare.

In aggiunta, al contrario, i componenti di una coppia con una convivenza di fatto "non formalizzata"⁷⁶, potranno certamente ricorrere all'adozione come singoli e poi, eventualmente, coniugarsi in matrimonio e attivare la procedura ex art. 44, c. 1, lett. b), l. ad.

Anche in questo caso, inoltre, non si comprende perché un singolo possa essere considerato idoneo a garantire un ambiente stabile e armonioso e due persone non coniugate e che intrattengono una relazione amorosa, invece, no.

Si potrebbe obiettare che la convivenza di fatto sia meno stabile di un matrimonio e ciò in parte è vero. È altrettanto vero, tuttavia, che ormai anche il mito dell'indissolubilità del matrimonio sia venuto meno e non solo perché negli anni '70 fu introdotta a livello giuridico la legge sul divorzio (l. 1° dicembre 1970, n. 898)⁷⁷, ma perché vi sono studi sociologici che

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Per ulteriori approfondimenti è sufficiente qui rimandare a A. TORRENTE, P. SCHLESINGHER, *Manuale di diritto privato*, cit., 1284 ss.; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, Vol. III, Torino, 149 ss.



dimostrano che la percezione della stabilità del vincolo si stia progressivamente esaurendo col passare del tempo⁷⁸.

A dimostrazione di quanto detto vi sono anche le recenti novelle legislative che hanno semplificato le modalità a cui si addivene al divorzio e che hanno ridotto le relative tempistiche⁷⁹.

Di conseguenza, anche i matrimoni sembrano essere poco stabili e il vincolo, di certo, non resisterà soltanto perché è prevista una procedura più gravosa per scioglierlo, quando, di fatto, non sussistono più i presupposti per mantenerlo.

La disciplina attuale, pertanto, nella parte in cui escluda che una coppia di fatto possa domandare l'adozione di un minore appare in contrasto con gli artt. 2, 3 11 e 117, primo Cost., perché non si garantisce ancora una volta né il superiore interesse del fanciullo né l'interesse a divenire genitore dei richiedenti.

⁷⁸ Sul punto si veda S. MAZZUCHELLI, *Fare famiglia: un cammino a piccoli passi*, in F. Biolcati, G. Rovati, P. Segatti (a cura di), *Come cambiano gli italiani. Valori e atteggiamenti dagli anni Ottanta a oggi*, Bologna, 2020, 97 ss., spec. 105 in cui scrive: «In sintesi, possiamo evidenziare come la famiglia sia giudicata importante, ma il matrimonio decisamente meno [...]. Le generazioni più giovani non sembrano più in centrate sul patto coniugale, ma sul “nuovo patto di filiazione”, una relazione non negoziabile, diversamente da quanto avviene nella relazione di coppia, continuamente sottoposta a contrattazione e sempre più reversibile».

⁷⁹ Cfr. a C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 149 ss.